

Decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 18 marzo 1988² concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificato come segue:

Art. 10 Contributi ai gruppi parlamentari

L'ammontare di base è di 60 000 franchi e il contributo per membro di 11 000 franchi

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale; tuttavia, in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 1988³ sulle indennità parlamentari, non sottosta al referendum.

² Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.

1430

¹ FF **1999** 4289

² RS **171.211**

³ RS **171.21**